



Comune di Castiraga Vidardo

Provincia di Lodi

ORDINANZA N. 13 DEL 10/09/2026

OGGETTO: ORDINANZA PERMANENTE PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ - DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E AREE VERDI COMUNALI IN CASO DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI E ALLERTE METEO PER RISCHIO CADUTA ALBERI E RAMI.

IL SINDACO

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - TUEL), che attribuiscono al Sindaco, in qualità di Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), che individua nel Sindaco la prima Autorità di Protezione Civile sul territorio, cui competono le attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica determinati dai rischi naturali;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'igiene;

PREMESSO CHE sul territorio comunale insistono numerosi parchi, giardini pubblici, aree verdi e piste ciclabili caratterizzati da un rilevante patrimonio arboreo, con alberi d'alto fusto e chiome di notevoli dimensioni, la cui conformazione e densità possono rappresentare una fonte di pericolo per i frequentatori in caso di condizioni meteorologiche avverse;

CONSIDERATO CHE a causa dei cambiamenti climatici in atto, si verificano con sempre maggiore frequenza fenomeni meteorologici estremi, quali forti raffiche di vento, temporali, piogge intense, nevicate che possono compromettere la stabilità degli alberi e determinare la caduta accidentale di rami o lo schianto degli stessi, con grave pericolo per l'incolumità delle persone che transitano o sostano nelle aree verdi interessate;

PRESO ATTO CHE gli eventi atmosferici avversi, in particolare le forti raffiche di vento abbinate a precipitazioni intense, possono causare il cedimento del terreno, il ristagno idrico e la conseguente

riduzione della coesione del suolo, compromettendo l'apparato radicale degli alberi e aumentando esponenzialmente il rischio di caduta degli stessi;

DATO ATTO CHE la Prefettura, la Protezione Civile e gli organi tecnici competenti raccomandano, in occasione di allerte meteo, di non frequentare parchi e aree verdi alberate e di non sostare sotto le chiome degli alberi, al fine di evitare i rischi connessi al distacco di rami e allo schianto di piante, che possono verificarsi in modo improvviso e imprevedibile;



Comune di Castiraga Vidardo

Provincia di Lodi

CONSIDERATO CHE per motivi di incolumità pubblica e di pubblico interesse, si rende necessario e urgente adottare misure precauzionali a carattere permanente, valide per tutto l'anno e senza limiti temporali, volte a garantire la fruizione dei parchi e dei giardini pubblici esclusivamente in condizioni di sicurezza, vietandone l'accesso in presenza di allerte meteo o di eventi atmosferici che possano determinare situazioni di pericolo per i cittadini;

RITENUTO pertanto di dover disporre, con efficacia permanente e continuativa nel tempo, il divieto di accesso, transito e permanenza in tutti i parchi, giardini pubblici e aree verdi del territorio comunale in occasione di allerte meteo diramate dalla Protezione Civile o in presenza di fenomeni meteorologici avversi, quali forti venti, temporali, piogge intense o nevicate, che possano mettere a rischio l'incolumità delle persone;

TENUTO CONTO della necessità di assicurare la massima diffusione del presente provvedimento e di demandare i controlli al rispetto dello stesso agli organi di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine;

ORDINA

Articolo 1 - Divieto di accesso a carattere permanente

1. È fatto divieto a chiunque, in via permanente e per tutto l'anno, di accedere, transitare e sostare in tutti i parchi, giardini pubblici, aree verdi e giardini scolastici ricadenti nel territorio del Comune di Castiraga Vidardo, nonché nelle aree a questi adiacenti e pertinenziali, indipendentemente dalla loro denominazione o classificazione.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica ogni volta che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - diramazione di un messaggio di allertamento di Protezione Civile di livello giallo arancione o rosso per rischio idrogeologico, idraulico, temporali o vento;
 - eventi meteorologici avversi in atto, quali forti raffiche di vento, temporali, piogge intense, nevicate, che possano compromettere la stabilità degli alberi;
 - situazioni di pericolo imminente e concreto per la pubblica incolumità derivanti dalla caduta di alberi, rami o parti di essi.
3. Il divieto di cui al presente articolo si applica anche alle piste ciclabili e ai percorsi pedonali alberati che attraversano o lambiscono le aree verdi di cui al comma 1, limitatamente ai tratti in cui sussiste il rischio di caduta di alberi o rami.

Articolo 2 - Durata ed efficacia permanente

1. Il presente provvedimento ha carattere permanente ed è efficace a tempo indeterminato, operando automaticamente ogni volta che si verifichino le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, senza necessità di ulteriori atti o rinnovi periodici.
2. Le misure di divieto restano in vigore fino a cessata emergenza e, comunque, fino al termine delle condizioni meteorologiche avverse che ne hanno determinato



Comune di Castiraga Vidardo

Provincia di Lodi

l'applicazione.

3. Il Settore competente per il Verde Pubblico e la Protezione Civile provvedono al monitoraggio delle condizioni meteo e alla verifica della persistenza delle situazioni di pericolo, comunicando tempestivamente la cessazione delle condizioni di rischio che hanno determinato l'applicazione del divieto.

Articolo 3 - Controlli e sanzioni

1. Il controllo sull'osservanza della presente ordinanza è demandato al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine.
2. La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 650 del Codice Penale, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge.

Articolo 4 - Pubblicità e comunicazioni

1. La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito internet istituzionale e diffusa tramite i mezzi di comunicazione e i canali informativi dell'Ente, con indicazione della sua validità permanente.
2. La presente ordinanza viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, a:
 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo;
 - Questura;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Dipartimento di Protezione Civile Provincia di Lodi e Regione Lombardia ;
 - Responsabile del Settore Tecnico;
 - Responsabile del Settore Protezione Civile.

Articolo 5 - Impugnazioni

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Articolo 6 - Clausola finale

1. La presente ordinanza ha carattere permanente, è immediatamente esecutiva e resta in vigore a tempo indeterminato, salvo revoca espressa per sopravvenute mutate condizioni.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.



Comune di Castiraga Vidardo

Provincia di Lodi

Castiraga Vidardo, lì 10/09/2026

Sindaco

Perfetti Emma / InfoCamere S.C.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.